

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea prevede, all'articolo 18, l'autorizzazione al Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c) e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo. La direttiva 2014/90/UE ha abrogato la direttiva 96/98/CE introducendo una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo.

La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che reca il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Detto regolamento detta una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino.

Il provvedimento, intervenendo in materia di adempimenti per la sicurezza della navigazione, oltre che per la tutela della concorrenza e dell'ecosistema, non presenta profili di incompatibilità costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, pertanto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il provvedimento è inoltre riconducibile alle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", anch'essi di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione.

Obiettivo principale del richiamato regolamento è quello di consentire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili. Inoltre con l'intervento si è garantita la rintracciabilità dell'equipaggiamento marittimo in tutta la catena di fornitura, ossia la possibilità di ricostruire e seguire il percorso del prodotto attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: ciò contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza.

Il regolamento di cui al richiamato d.P.R. 239/2017 detta disposizioni specifiche in tema di valutazione della conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione della conformità che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione europea. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni rispettando le stesse disposizioni ed essendo in possesso dei medesimi requisiti, al fine di garantire parità di condizioni sul mercato e, conseguentemente, operando nelle stesse condizioni di concorrenza leale. Sono pertanto stabilite, all'articolo 20 del richiamato regolamento, prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità. In particolare, si prevede che questi hanno personalità giuridica di diritto privato, devono essere indipendenti dall'organizzazione che produce o distribuisce l'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione e non possono, pertanto, intervenire nel ciclo produttivo dell'equipaggiamento marittimo, devono sempre disporre dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità. I dirigenti apicali e il personale addetto allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità non possono essere retribuiti sulla base del numero delle valutazioni eseguite o dei risultati di tali valutazioni. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita l'attività. Gli organismi in parola devono inoltre sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile e devono partecipare alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati.



Nel dettare la disciplina degli organismi di valutazione della conformità, in particolare, il comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. 239/2017, che recepisce i punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, prevede che detti organismi sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Detto comma prevede, inoltre, che gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

La normativa italiana ha recepito tutti i requisiti previsti nel richiamato allegato III della direttiva europea, recante i "Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati". Tuttavia, a similitudine della suddetta direttiva, che al punto 1 del richiamato allegato III richiedeva, ai fini della notifica per il riconoscimento degli organismi, il rispetto di soli alcuni dei requisiti ivi elencati (nello specifico, quelli di cui ai punti da 2 a 11), anche il d.P.R. 239/2017 ha richiesto, all'articolo 20, che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano solo alcuni dei requisiti previsti, nello specifico quelli di cui ai commi da 2 a 11 del medesimo articolo (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva).

Successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 239/2017, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 146 in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III (in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11).

Al fine del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, è dunque necessario modificare l'articolo 20 del d.P.R. 239/2017 che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei requisiti di cui ai commi da 2 a 11 (corrispondenti, come già accennato, ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE). Nello specifico, si rende necessario prevedere che il suddetto riconoscimento potrà avvenire solo qualora l'organismo di valutazione della conformità sia in possesso anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. 239/2017, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva.

Infine si precisa che lo schema di provvedimento è stato redatto in attuazione di quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 234/2012, che prevede che le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (strumento utilizzato per l'adozione del d.P.R. 239/2017) e che con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

Lo schema si compone, pertanto, di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 20, comma 1, del d.P.R. 239/2017, sostituendo le parole "da 2 a 11" con le parole "da 2 a 12". In tal modo vengono ricompresi tra i requisiti necessari per la notifica e il riconoscimento degli organismi anche quelli previsti ai punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva, corrispondenti al comma 12 del richiamato d.P.R. 239/2017.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

ARTICOLO E PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. 2014/90/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2014, SULL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO	ARTICOLO E COMMA DELLO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI RECEPIMENTO	Annotazioni
Allegato III, punto 1	Art. 20, comma 1	A seguito della pubblicazione della rettifica della direttiva, è stato modificato quanto riportato a pagina 182, allegato III, punto 1, inerente i requisiti necessari al fine del riconoscimento degli organismi per la valutazione della conformità. È ora previsto che al fine del suddetto riconoscimento, gli organismi per la valutazione della conformità devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 dell'allegato III (in luogo della originaria versione, che prevedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11)
Allegato III, punto 2	Art. 20, comma 2	
Allegato III, punto 3 e punto 4	Art. 20, comma 3	
Allegato III, punto 5, punto 6 e punto 7	Art. 20, comma 4	
Allegato III, punto 8	Art. 20, comma 5	
Allegato III, punto 9 e punto 10	Art. 20, comma 6	
Allegato III, punto 11 e punto 12	Art. 20, comma 7	
Allegato III, punto 13 e punto 14	Art. 20, comma 8	
Allegato III, punto 15	Art. 20, comma 9	
Allegato III, punto 16	Art. 20, comma 10	
Allegato III, punto 17	Art. 20, comma 11	



ARTICOLO E PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA N. 2014/90/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2014, SULL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO	ARTICOLO E COMMA DELLO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI RECEPIMENTO	Annotazioni
Allegato III, punto 18	Art. 20, comma 12	I punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva sono stati recepiti dall'articolo 20, comma 12, del decreto legislativo 20 dicembre 2017, n. 239. Tuttavia il comma 12 non viene richiamato dall'articolo 20, comma 1, che nel disciplinare i requisiti necessari ai fini del riconoscimento degli organismi per la valutazione della conformità, richiede il rispetto di quanto previsto dai soli commi da 2 a 11 (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva)
Allegato III, punto 19	Art. 20, comma 12	

RELAZIONE TECNICA
Descrizione dell'innovazione normativa
Sezione I

A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Ministro per gli affari europei e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

C) Tipologia dell'atto:

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 reca il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Detto regolamento detta una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino. Nel dettare la disciplina degli organismi di valutazione della conformità, la normativa italiana ha recepito tutti i requisiti previsti nell'allegato III della direttiva comunitaria, recante i "Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati". Tuttavia, a similitudine della suddetta direttiva, che al punto 1 del richiamato allegato III richiedeva, ai fini della notifica per il riconoscimento degli organismi, il rispetto di soli alcuni dei requisiti ivi elencati (nello specifico, quelli di cui ai punti da 2 a 11), anche il d.P.R. 239/2017 ha richiesto, all'articolo 20, che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano solo alcuni dei requisiti previsti, nello specifico quelli di cui ai commi da 2 a 11 del medesimo articolo (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva).

Successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 239/2017, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 146 in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III (in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11).

Si rende conseguentemente necessario allineare alla suddetta previsione la normativa nazionale, che attualmente richiede, al fine del riconoscimento in trattazione, il rispetto di quanto previsto dai soli commi da 2 a 11 dell'articolo 20, corrispondenti, come già accennato, ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE. Nello specifico, si rende necessario richiedere, ai fini del riconoscimento citato, il rispetto anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva.



D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 2).

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Per quanto di interesse, ai fini della presente relazione, rileva il contenuto dell'articolo 2 dello schema che, oltre a recare la rituale norma di chiusura in tema di invarianza finanziaria della spesa, sancisce che l'attuazione degli adempimenti discendenti comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Di seguito, una analitica descrizione degli articoli dello schema di provvedimento.

ARTICOLO 1

Modifica l'articolo 20, comma 1, del d.P.R. 239/2017, sostituendo le parole "da 2 a 11" con le parole "da 2 a 12". In tal modo vengono ricompresi tra i requisiti necessari per la notifica e il riconoscimento degli organismi anche quelli previsti ai punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva, corrispondenti al comma 12 del richiamato d.P.R. 239/2017. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

L'articolo introduce la clausola di invarianza finanziaria; lo schema di decreto in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Alla luce di quanto illustrato, e a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato comunque previsto il presente articolo contenente espressamente la clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I.

Nessun articolo del provvedimento è stato citato nella sezione I in quanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la pertinente clausola di neutralità finanziaria (art. 2).

B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Nuovi o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 2).

Nuove o maggiori entrate.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.



C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.

Nuovi o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 2).

Nuove o maggiori entrate.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO

Prospetto riepilogativo

degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


en

POSITIVO

NEGATIVO

21 FEB. 2020

Rapporteur Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Referente: Ufficio legislativo

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea prevede, all'articolo 18, l'autorizzazione al Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c) e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo. La direttiva 2014/90/UE ha abrogato la direttiva 96/98/CE introducendo una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo.

La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che reca il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Detto regolamento detta una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino.

Il regolamento di cui al richiamato d.P.R. 239/2017 detta disposizioni specifiche in tema di valutazione della conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione della conformità che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione europea. Sono pertanto stabilite, all'articolo 20 del richiamato regolamento, prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

Nel dettare la disciplina degli organismi di valutazione della conformità, in particolare, il comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. 239/2017, che recepisce i punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, prevede che detti organismi sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

La normativa italiana ha recepito tutti i requisiti previsti nel richiamato allegato III della direttiva comunitaria, recante i "Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati". Tuttavia, a similitudine della suddetta direttiva, che al punto 1 del richiamato allegato III richiedeva, ai fini della notifica per il riconoscimento degli organismi, il rispetto di soli alcuni dei requisiti ivi elencati (nello specifico, quelli di cui ai punti da 2 a 11), anche il d.P.R. 239/2017 ha richiesto, all'articolo 20, che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano solo alcuni dei requisiti previsti, nello specifico quelli di cui ai commi da 2 a 11 del medesimo articolo (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva).

Successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 239/2017, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 146 in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III (in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11).

Si rende conseguentemente necessario allineare alla suddetta previsione la normativa nazionale, che attualmente richiede, al fine del riconoscimento in trattazione, il rispetto di quanto previsto dai soli commi da 2 a 11 dell'articolo 20, corrispondenti, come già accennato, ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE. Nello specifico, si rende necessario richiedere, ai fini del riconoscimento citato, il rispetto anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La legge 12 agosto 2016, n. 170 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea all'articolo 18 prevede l'autorizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

La direttiva 2014/90/UE è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 146 in data 11 giugno 2018, di rettifica della direttiva 2014/90/UE, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 dell'allegato III della direttiva, si rende necessario modificare il richiamato d.P.R. 239/2017.

Nella materia in trattazione, il quadro della normativa ordinamentale nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;
- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
- la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
- la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto provvede a recepire la rettifica della direttiva 2014/90/UE.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento, in virtù della sua natura così come dei contenuti in esso richiamati, non presenta problematiche di rilievo costituzionale. La materia è ascrivibile a profili afferenti la sicurezza della navigazione e la concorrenza, materie di esclusiva competenza statale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento appare in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato/Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono mantenute all'Amministrazione statale le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima. La materia è ascrivibile a profili afferenti la sicurezza della navigazione e la concorrenza, materie di esclusiva competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento appare in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa.

Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non contrasta con principi e norme dell'ordinamento europeo, ma anzi le traspone nell'ordinamento nazionale fedelmente, dandovi attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta allo stato che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Lo schema che si propone deriva dal recepimento della rettifica della direttiva europea 2014/90/UE e, pertanto, è in linea con la regolamentazione in materia degli altri Stati membri.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nello schema non sono presenti nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, trattandosi di schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica il d.P.R. 239/2017.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti provvedimenti di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati utilizzati dall'Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

UFFICIO LEGISLATIVO

Al **Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'A.I.R. con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica in oggetto (allegato unitamente alle prescritte relazioni di accompagnamento), in relazione al ridotto impatto dell'intervento ed in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Si premette il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 ha recepito la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Successivamente all'entrata in vigore della suddetta norma, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 146 dell'11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE. La rettifica ha ad oggetto i requisiti di cui devono essere in possesso gli organismi per la valutazione della conformità per essere riconosciuti a livello comunitario. In particolare, la rettifica interviene sull'allegato III della direttiva, prevedendo che i suddetti organismi devono rispettare, ai fini del riconoscimento, i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11.

In tema di requisiti degli organismi di valutazione della conformità, la normativa italiana ha recepito tutti gli obblighi previsti nel richiamato allegato III della direttiva comunitaria, recante i "Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati". Tuttavia, a similitudine della suddetta direttiva, che al punto 1 del richiamato allegato III richiedeva, ai fini della notifica per il riconoscimento degli organismi, il rispetto di soli alcuni dei requisiti ivi elencati (nello specifico, quelli di cui ai punti da 2 a 11), anche il d.P.R. 239/2017 ha richiesto, all'articolo 20, che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano solo alcuni dei requisiti

previsti, nello specifico quelli di cui ai commi da 2 a 11 del medesimo articolo (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva).

A seguito della pubblicazione della rettifica sopra richiamata, si rende necessario allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevedendo, ai fini del riconoscimento citato, il rispetto anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva.

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue.

A) I costi di adeguamento sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto anche della loro estensione temporale.

Il decreto in oggetto vuole allineare i contenuti del d.P.R. 239/2017 alla direttiva 2014/90/UE, come rettificata. In sostanza, la norma proposta richiede, al fine dell'autorizzazione della notifica alla Commissione europea, che gli organismi di valutazione della conformità rispondano anche ai requisiti di cui all'articolo 20, comma 12, del d.P.R. 239/2017, ossia che detti organismi siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e si assicurino che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

Tale previsione, tuttavia, non comporta aggravii per i suddetti organismi, atteso che le vigenti disposizioni, pur non prevedendo esplicitamente il possesso dei suddetti requisiti ai fini dell'autorizzazione ad operare e della notifica alla Commissione europea, già impongono, al comma 12 dell'articolo 20, il possesso di detti requisiti. Nessun onere aggiuntivo è pertanto richiesto dalla norma proposta, tuttavia necessaria al fine del corretto raccordo tra normativa italiana e comunitaria.

B) Il numero dei destinatari dell'intervento si presenta come esiguo, atteso che all'attualità, sono soltanto sei gli organismi notificati dall'Italia ai servizi della Commissione europea e, quindi, autorizzati ad eseguire la valutazione di conformità di equipaggiamenti marittimi rispetto ai requisiti tecnici ed alla norme di prova stabiliti dalla legislazione speciale in discorso. Nello specifico, si tratta di RINA SERVICES S.p.A., CSI S.p.A., ITALCERT s.r.l., Istituto Giordano S.p.A., Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A. (LAPI) e UDICER-NAUTITEST.

C) L'attuazione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche. Infatti lo schema presenta elementi di neutralità finanziaria e elementi di carattere meramente ordinamentale, tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione del provvedimento sarà affidata - sulla base della tipologia di equipaggiamento marittimo in esame (es. dotazioni antincendio, antinquinamento, mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, ecc.) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie quale Amministrazione "capofila" unitamente al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e Direzione

generale per i rifiuti e l'inquinamento e al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico.

Anche le attività di controllo non comporteranno costi aggiuntivi, in quanto rientranti tra i compiti assolti nel corso delle ordinarie attività d'istituto di scrutinio sul possesso dei prescritti requisiti da parte degli organismi di valutazione della conformità.

D) L'intervento ha una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. Infatti la direttiva 2014/90/UE ha elencato in maniera dettagliata i requisiti di cui devono essere in possesso gli organismi di valutazione della conformità. D'altro canto, il comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. 239/2017 già prevede che i suddetti organismi siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e si assicurino che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005. Tuttavia, poiché il comma 1 del medesimo articolo 20 non prevede espressamente il possesso dei suddetti requisiti ai fini dell'autorizzazione ad operare e della notifica alla Commissione europea, l'intervento proposto colma la suddetta lacuna, in linea con quanto operato a livello comunitario con la rettifica della citata direttiva, senza tuttavia alterare gli assetti concorrenziali del mercato, volendo invece evitare eventuali effetti distorsivi sulla concorrenza basati sul possesso di diversi requisiti da parte degli organismi in parola.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Mario Capolupo)

VISTO: **05 FEB. 2020**
Il Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri